

**Causa C-646/23 [Lita]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

25 ottobre 2023

**Procedimento penale contro:**

P.B.

**Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale**

Procedimento penale davanti al giudice di secondo grado contro il soldato semplice P.B. dichiarato in primo grado responsabile del reato di cui all'articolo 278, paragrafo 1, del codice penale.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Conformità al diritto dell'Unione, alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con le disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, della disposizione di diritto nazionale che prevede il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice che tratta una causa d'appello soggetta alle disposizioni di tale direttiva.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

combinato disposto con le disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (in prosieguo: la «**direttiva**»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l'articolo 13 o anche l'articolo 10 della ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, Polonia) che prevede il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice che decide in appello in una causa soggetta alle disposizioni della direttiva, nella situazione in cui (I) tale disposizione sia stata costruita in modo tale da riguardare solo uno dei giudici in attività, (II) non riguardi i pubblici ministeri che si trovano in una situazione analoga, nonostante il fatto che nella situazione giuridica finora vigente i pubblici ministeri e i giudici che si trovavano in una situazione analoga a quella del giudice che decide sull'appello, fossero trattati nello stesso modo, (III) la legge che contiene tale disposizione non riguardi l'organizzazione degli organi giurisdizionali ma una materia completamente diversa e la sua motivazione non spieghi in alcun modo le ragioni della sua introduzione, non indichi alcun importante interesse pubblico perseguito dalla sua introduzione né motivi le ragioni per le quali la sua introduzione sia proporzionata a tali scopi, (IV) né tale disposizione, né alcuna altra disposizione di diritto nazionale, preveda la possibilità che un organo giurisdizionale o qualsiasi altro organo esamini un ricorso o un altro rimedio giurisdizionale del giudice al quale tale disposizione si riferisce al fine di verificare la fondatezza del suo collocamento a riposo o la compatibilità di tale disposizione con disposizioni nazionali di rango superiore o con disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto internazionale.

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che il giudice al quale si riferisce la citata disposizione di diritto nazionale sia stato in precedenza, a causa della sua attività volta a tutelare l'indipendenza degli organi giurisdizionali e l'indipendenza dei giudici, sottoposto a repressioni da parte del potere esecutivo che ha tentato di collocarlo a riposo in base alla normativa precedentemente in vigore e che la citata disposizione di diritto nazionale sia stata emanata a fronte del fallimento di tali tentativi. Se ai fini della risposta sia rilevante il fatto che, secondo il giudice del rinvio, tale disposizione non persegua alcun interesse pubblico importante ma abbia carattere repressivo.
- 3) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, l'articolo 47 della Carta, gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE nonché i principi del primato del diritto dell'Unione e della tutela giurisdizionale effettiva, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 13 marzo 2007, nella causa C-432/05, Unibet, debbano essere

interpretati nel senso che un organo giurisdizionale, del quale fa parte un giudice come quello di cui alla prima e alla seconda questione, abbia il potere di sospendere d'ufficio l'applicazione della disposizione di diritto nazionale di cui alla prima questione, che prevede il suo collocamento a riposo, e di continuare a pronunciarsi su tale causa nonché su altre cause fino a quando non riceva una risposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura in cui ritenga che ciò sia necessario affinché la causa pendente dinanzi a tale organo giurisdizionale sia decisa conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea.

- 4) Se le disposizioni e i principi menzionati nella terza questione debbano essere interpretati nel senso che, qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto delle circostanze indicate nella seconda questione, dovesse rispondere affermativamente alla prima questione, la disposizione di diritto nazionale menzionata in quest'ultima questione, che prevede il collocamento a riposo di un giudice, non può essere applicata e il giudice non viene collocato a riposo a meno che non vi sia un altro fondamento giuridico per farlo.

#### **Disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti**

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea;

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

#### **Disposizioni del diritto nazionale rilevanti**

Articolo 10 e articolo 13 della legge del 28 luglio 2023, sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi (Dz.U. 2023, posizione 1615);

- Ai sensi dell'articolo 10 «Nella legge dell'11 marzo 2022 sulla difesa della Patria (Dz.U. 2023, posizione 2305, 347 e 641) l'articolo 233 è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi in cui un procuratore militare, che è un militare in servizio, venga congedato dal servizio militare professionale, egli permane nella funzione di procuratore nella relativa unità organizzativa dell'ufficio della Procura, indipendentemente dal numero dei posti di procuratore in tale unità”».
- Ai sensi dell'articolo 13 «Un giudice di un tribunale militare congedato dal servizio militare professionale che permane nella funzione di giudice alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire da tale data viene collocato a

riposo. (...)). Conformemente all'articolo 14 della legge di modifica, entrambe le disposizioni entrano in vigore il 15 novembre 2023.

Articolo 175, paragrafo 1, articolo 176, paragrafo 2, articolo 179 e articolo 180, della Costituzione della Repubblica di Polonia;

Articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, articolo 35, paragrafo 1, e articolo 70, paragrafi 1 e 2, dell'ustawa z 21 sierpnia 1996 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (legge del 21 agosto 1996 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali militari, Polonia; in prosieguo: la «legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali militari»);

Articolo 200, paragrafo 6, articolo 226, punto 3, articolo 229, paragrafo 2, e articolo 233, della ustawa z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (legge dell'11 marzo 2022 sulla difesa della Patria, Polonia, in prosieguo: la «legge sulla difesa della Patria»);

– Ai sensi dell'articolo 233, «Nel caso di congedo di un giudice di un tribunale militare o di un procuratore militare, che sia un militare di professione, dal servizio militare professionale, egli permane nella funzione di giudice o di procuratore nella rispettiva unità organizzativa del tribunale o della Procura, indipendentemente dal numero di posti presso tali unità. (...)).»

Articolo 70, paragrafi 1 e 2, articolo 71, paragrafi 2 e 3, e articolo 73, paragrafi 1 e 3, dell'ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia);

Articolo 439, paragrafo 1, dell'ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (legge del 6 giugno 1997 di promulgazione del codice di procedura penale, Polonia);

Articolo 104, paragrafo 1, dell'ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (legge del 24 agosto 2001, di promulgazione del codice di procedura in materia di contravvenzioni).

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (Tribunale della guarnigione militare di Varsavia, Polonia) ha emesso la sentenza con la quale ha dichiarato il soldato semplice P.B. responsabile del reato di cui all'articolo 278, paragrafo 1, del codice penale. Il soldato semplice P.B. ha impugnato tale sentenza, eccependo ingiusta applicazione della pena accessoria - pubblicazione della sentenza - e ha chiesto che la sentenza venisse modificata mediante l'annullamento di tale parte della stessa. Durante l'udienza nel procedimento d'appello davanti al Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale militare di Varsavia, Polonia) il

soldato semplice P.B. ha chiesto, inoltre, l'annullamento della sentenza e la sospensione condizionale del procedimento.

- 2 La trattazione dell'appello è stata assegnata al tribunale monocratico nella persona di un giudice che deve essere collocato a riposo a partire dal 15 novembre 2023 in forza dell'articolo 13 della legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, senza che sia stato previsto il diritto di impugnazione e siano state emesse le disposizioni di attuazione. Gli articoli 10 e 13 di tale legge sono stati adottati dalla maggioranza parlamentare nei confronti di una sola persona, a fronte del parere negativo del Senato e della Commissione del Senato.
- 3 Tale giudice era stato nominato alla funzione di giudice del Tribunale regionale militare di Varsavia il 29 gennaio 2013. Nel luglio 2017, a causa delle sue condizioni di salute, il giudice è stato dichiarato non idoneo al servizio militare ma in grado di svolgere la funzione di giudice. Per questo motivo egli ha chiesto alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: il «CNM») di allora, il trasferimento alla funzione di giudice presso un organo giurisdizionale ordinario. Il CNM ha chiesto al Prezydent Rzeczypospolitej (Presidente della Repubblica di Polonia) la nomina (trasferimento) del giudice alla pari funzione presso un organo giurisdizionale ordinario. Il Presidente, dopo 4 anni e mezzo, con provvedimento del 27 dicembre 2021, ha respinto la nomina e ha rifiutato di motivare tale decisione. Nel dicembre 2019 il Minister Sprawiedliwości (Ministro della giustizia, Polonia) ha chiesto il collocamento a riposo del giudice al nuovo CNM, che tuttavia ha rifiutato di farlo in quanto il giudice, sebbene non idoneo al servizio militare, era in grado di svolgere la funzione di giudice. A seguito della decisione del Presidente, una richiesta simile è stata presentata al nuovo CNM dal Minister Obrony Narodowej (Ministro della Difesa nazionale, Polonia) nel gennaio 2022. In questo caso, il nuovo CNM il 12 giugno 2023 ha rifiutato di collocare a riposo il giudice a causa dell'entrata in vigore, il 24 aprile 2023, dell'articolo 233 della legge sulla difesa della Patria. In base a questa disposizione, per ordine del Ministro della Difesa nazionale, il giudice è stato congedato dal servizio militare professionale e mantenuto come giudice del Tribunale regionale militare di Varsavia. A partire dal marzo 2023, il giudice è tornato a giudicare.
- 4 Il 28 luglio 2023 il Parlamento ha promulgato la legge sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, in base alla quale, tra l'altro, dall'articolo 233 della legge sulla difesa della Patria è stata eliminata la norma sui giudici (lasciando la norma sui pubblici ministeri) e nel testo della legge di modifica è stato introdotto l'articolo 13 riguardante il collocamento a riposo di un giudice del tribunale militare che viene congedato dal servizio militare professionale.

### **Breve motivazione del rinvio**

- 5 Il giudice del rinvio in quanto «organo giurisdizionale» ai sensi del diritto dell'Unione è soggetto ai requisiti del principio dell'Unione della tutela

giurisdizionale effettiva in quanto può decidere sulle questioni riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del diritto dell'Unione. La garanzia, associata a tale nozione, di giudice precostituito per legge si riferisce non solo al fondamento dell'esistenza giuridica di un organo giurisdizionale ma anche ai requisiti riguardanti la composizione del collegio giudicante e i singoli giudici. Un organo giurisdizionale deve rimanere indipendente e imparziale, e ciò, a sua volta, deve essere salvaguardato da adeguate garanzie, tra cui, in particolare, la tutela del servizio attivo, del collocamento a riposo e dell'inamovibilità di un giudice. Sul punto, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), dell'11 luglio 2019, Commissione/Polonia (indipendenza della Corte suprema) (C-619/18, EU:C:2019:531); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (indipendenza dei tribunali ordinari) (C-192/18, EU:C:2019:924). Il giudice del rinvio ricorda inoltre che nel procedimento principale riguardante una causa penale trova applicazione anche la direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

- 6 Il giudice del rinvio in composizione monocratica è costituito dal giudice che è stato congedato dal servizio militare professionale in quanto dichiarato permanentemente inidoneo a tale servizio, ma in grado di esercitare le funzioni di giudice. Nei confronti di tale giudice sono state dapprima adottate modifiche legislative che consentivano di congedarlo dal servizio militare professionale senza il suo collocamento a riposo e poi è stata introdotta una modifica legislativa che lo collocava a riposo in forza di legge, proprio a causa del suo congedo dal servizio militare. Le modifiche normative introdotte, in pratica, riguardano solo tale giudice che compone il giudice del rinvio (la cosiddetta legge ad hominem). Per questo motivo, in Polonia, tali modifiche sono state definite dai media «lex Raczkowski».
- 7 Di conseguenza, il giudice del rinvio, a seguito di tale modifica, dubita di soddisfare ancora i requisiti di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». La risposta alle questioni sottoposte è oggettivamente indispensabile per il giudice del rinvio in ragione della necessità di decidere se lo stesso possa continuare a trattare la causa, oggetto del procedimento principale, nella sua attuale composizione.
- 8 Il giudice del rinvio dubita se le circostanze descritte nella prima questione possano incidere o incidano sul rispetto dei requisiti della tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, considerato che il principio di inamovibilità dei giudici ha evidenti implicazioni sul principio dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e sul principio dell'indipendenza dei giudici. I suddetti principi non costituiscono un privilegio degli organi giurisdizionali o dei giudici, ma il diritto dei cittadini a un processo equo.

- 9 Nella fattispecie, il legislatore ha, dapprima, emanato una norma che lasciava il giudice, che fa parte del collegio giudicante nella causa principale, nella posizione di giudice del tribunale militare nel caso in cui fosse congedato dal servizio militare professionale e, successivamente, ha modificato, senza che vi fosse un interesse pubblico rilevante, la formulazione dell'articolo 233 di tale legge, abrogando la garanzia della prosecuzione del servizio attivo di tale giudice, mentre l'ha mantenuta per i procuratori che si trovano in una situazione analoga. Allo stesso tempo, senza alcuna giustificazione di un cambiamento così significativo, una modifica relativa a una determinata materia è stata introdotta nelle disposizioni relative ad un'altra materia, violando così i principi costituzionali di corretta legiferazione. Di conseguenza, in contrasto con l'articolo 180, paragrafo 3, della Costituzione, è stata introdotta arbitrariamente una nuova soluzione legislativa che ex lege colloca un giudice a riposo quando questi non svolge più il servizio militare. Un organo giurisdizionale che può essere arbitrariamente modificato, limitato o collocato a riposo, violando le norme stabilite dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione europea o modificandole in modo arbitrario, deve far sorgere dubbi sulla possibilità di svolgere i compiti stabiliti dalla direttiva 2016/343.
- 10 Per questi motivi le questioni sollevate nella presente causa si concentrano sullo status del giudice del rinvio e sul pericolo per l'applicazione dei principi della presunzione di indipendenza, di imparzialità, di innocenza e per la garanzia del diritto a un processo equo. Poiché è possibile alterare la formulazione di una disposizione di legge in modo da modificare le regole dello svolgimento della funzione da parte di un giudice e abbreviare la durata del suo incarico, per cui, de facto, a rimuovere un giudice dal servizio attivo in qualsiasi momento, ciò ha o può avere indubbiamente un effetto sulla sua indipendenza e imparzialità e, di conseguenza, sull'equità del procedimento penale in corso e sul rispetto del principio della presunzione di innocenza.
- 11 Il giudice del rinvio sottolinea che non è nemmeno possibile un controllo della legalità costituzionale delle disposizioni controverse da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) in quanto la Corte costituzionale ha già elaborato sul punto la sua giurisprudenza in un periodo in cui non costituisce più un organo che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva e i collegi che emettono tali decisioni sono composti da persone non legittimate a giudicare.
- 12 La normativa vigente fino all'entrata in vigore dell'articolo 233 della legge sulla difesa della Patria specificava che un giudice di un tribunale militare non poteva essere congedato dal servizio militare professionale prima della cessazione del suo rapporto di servizio in forza di legge o prima di aver perso la sua carica o prima di essere stato collocato a riposo (articolo 35, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali militari). Un giudice poteva essere collocato a riposo se non era idoneo al servizio militare, a meno che non chiedesse il trasferimento presso un organo giurisdizionale ordinario (articolo 35, paragrafo 4, sull'organizzazione degli organi giurisdizionali militari). Per tali motivi,

nonostante il rifiuto del Presidente di nominarlo/trasferirlo presso un organo giurisdizionale ordinario, non era stato possibile collocarlo a riposo.

- 13 Le circostanze dell'emanazione delle regole contenute nell'articolo 233 della legge sulla difesa della Patria non sono note, ma la loro introduzione ha, indubbiamente, colmato una lacuna nella normativa relativa alla distinzione tra idoneità al servizio militare e idoneità a giudicare di cui all'articolo 180, paragrafo 3, della Costituzione polacca.
- 14 Una volta che il potere esecutivo - il Ministro della giustizia - è venuto a conoscenza del fatto che il giudice investito della causa in questione si sarebbe avvalso di tale disposizione, il suo ritorno a giudicare è stato ritardato di 10 mesi. Ciò era indubbiamente legato all'intento di rimuoverlo dalla funzione di giudice in conseguenza della sua attività di vicepresidente del precedente CNM, in particolare dal 2014 al 2018, della sua partecipazione in casi relativi a violazioni della Costituzione da parte di chi è al potere, della difesa dell'indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali, della possibilità data a giornalisti di consultare i fascicoli pubblici di un caso relativo a uno dei ministri al governo. Per questo motivo, il giudice è stato sottoposto a persecuzioni da parte delle autorità pubbliche e dei media favorevoli al governo.
- 15 Secondo il giudice del rinvio, l'introdotta collocazione a riposo è rivolto esclusivamente nei confronti del giudice investito della causa nel procedimento principale, viola direttamente il principio dell'immovibilità dei giudici e non persegue alcun interesse pubblico rilevante, ma ha un carattere puramente repressivo. Il principio dell'immovibilità dei giudici deve essere, infatti, inteso nel senso che il potere legislativo o il potere esecutivo non possono, con le loro decisioni arbitrarie, decidere se un giudice possa continuare a giudicare. Il collocamento a riposo deve essere legato all'idoneità a svolgere le funzioni di giudice e tali norme devono essere soggette al controllo di un organo giurisdizionale.
- 16 Il giudice del rinvio ritiene che, in caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, debbano essere adottate misure volte a salvaguardare il corretto funzionamento dell'organo giurisdizionale al fine di attuare correttamente la direttiva 2016/343. A suo avviso, le disposizioni controverse hanno l'effetto di privare un giudice del suo status di giudice attivo in violazione di ogni norma e di privarlo del suo diritto di accesso alla giustizia. In considerazione di quanto sopra, in base a tali disposizioni non dovrebbe essere emanato alcun atto attuativo che dichiari il collocamento a riposo di un giudice. Il giudice del rinvio, conformemente alla regola Simmenthal, ritiene di essere tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione. Alla luce della giurisprudenza desumibile dalle sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. [Izba Kontroli Nadzwyższej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – Powołanie (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina)] (C-487/19, EU:C:2021:798); del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e altri, (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-



355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393); del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (indipendenza e vita privata dei giudici) (C-204/21, EU:C:2023:442); nonché del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163), il giudice fa valere l'efficacia diretta dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il suo dovere di garantire la piena efficacia di tale disposizione mediante la disapplicazione delle disposizioni nazionali ad essa contrarie. La fonte di tale obbligo risiede inoltre nel principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

- 17 La sospensione da parte del giudice del rinvio dell'applicazione delle disposizioni citate gli consente di esercitare le sue funzioni giurisdizionali all'interno di un organo giurisdizionale nazionale e fino alla decisione della causa da parte della Corte di giustizia non esiste alcuna possibilità giuridica di collocarlo a riposo. Il giudice del rinvio intende applicare una misura cautelare che garantisca direttamente l'esercizio dei diritti spettanti allo stesso ai sensi del diritto dell'Unione e assicuri una tutela giurisdizionale effettiva alle parti del procedimento penale, garantendo che il caso venga trattato da un organo giurisdizionale indipendente, composto da giudici indipendenti.
- 18 Il giudice del rinvio chiede inoltre l'applicazione del procedimento accelerato. Tale richiesta viene fondata sul fatto che il presente rinvio riguarda un elemento fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ossia il diritto a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che sia autonomo e che attui il principio della presunzione di innocenza. Il giudice del rinvio lo ritiene fondato in ragione dell'importanza che la risoluzione delle questioni pregiudiziali riveste in relazione alla possibilità per tale organo giurisdizionale di esercitare i suoi poteri giurisdizionali, in conformità alla legge e al principio della certezza del diritto, con la partecipazione di un giudice rimosso dalle sue funzioni dal potere legislativo e esecutivo in violazione del principio dell'immovibilità dei giudici e dell'indipendenza degli organi giurisdizionali.